

CONTRACT FORM "ITALIA 1998" ©

Adopted by the Federazione Nazionale dei Commercianti del Legno e del Sughero,
the Swedish Wood Exporters' Association and
the Finnish Forest Industries Federation.

Contract No

Buyer

Sold to (hereinafter called Buyers)
.....
Address
Facsimile/E-mail

Seller

Bought from (hereinafter called Sellers)
.....
Address
Facsimile/E-mail
through the agency of

The wood goods of the specification and at the prices set out below subject to the Italia 1998
General terms and Conditions which are adopted by the above mentioned Association and
Federations and known to both parties and herein referred to as the "General Conditions".

Trade terms

The price indicated refers to goods delivered on one of the following, ICC Incoterms (ruling
at the time of the signing of this contract):

- A FCA (named place)
 - B FAS (named port of shipment)
 - C CIF (named port of destination)
 - D CIP (Italian destination)
 - E DAF (Italian frontier)
 - F DDU (named place of destination)
- (A-F:delete whichever does not apply)

Customs clearance

Customs clearance for Buyers' account.

Payment I

to be made net in cash within 30 calendar days from date of invoice. If exceeding 30 calendar
days the Seller is entitled to receive interest on overdue payment.

Payment II

to be made in cash less 2,5 per cent discount of the value FCA station of departure in exchange
of usual delivery documents by an irrevocable Letter of Credit payable in and confirmed by
Sellers' bank. The Letter of Credit shall be in Sellers' bank not later than 15 calendar days
before the contractual time of shipment/ready date.

Payment III

(In case of delivery by vessel) to be made net in cash against documents (Bill of Lading) through an
international bank.

Payment IV

.....

Payment to be made according to alternative No.

Interest on overdue payment% (if not agreed 5% over Italian discount rate).

All payments shall be made by SWIFT to Sellers bank account within the above stated time.

Sellers account no. in (Sellers Bank)

Approximate invoice (see clause 7)

Destination.....

Time of shipment.....

Ready date (FAS- and FCA-delivery)

Buyers forwarding Agent..... Address.....

.....

Buyers' bank Address.....

.....

Waggon(s) to be addressed to

Type of Waggon, if known

Station of departure

Customs station at the Italian border

Production, specification, prices and shipping marks

(Signatures on the last page)

ITALIA 1998, GENERAL CONDITIONS

Prices and measure

1. The prices are per cubic metre (if planed goods in nominal measure). Lengths, widths and thickness' are in metric measure. The lengths are to be 1,80 metres and up with increments of 0,30 metres, unless otherwise agreed in the specification.

As to the percentage of ends (1,8-2,4 metres), Seller's usual specification to apply for the total contract quantity and for each item however, unless otherwise agreed, the following limitations to apply:

- a) items of 32 mm and thicker - max. 5 per cent
- b) items of 25 mm and thinner - max. 10 per cent

Seasoning and bracking

2. The goods are to be properly seasoned ("shipping dry") and well protected for a normal transport to Italy. Each item to be of Sellers' usual bracking, average length and fair specification for such description of goods. The meaning of "Sellers' usual bracking" may be described more closely if so agreed between the parties. In case of CIP and FCA Sellers are not responsible for any deterioration occasioned by circumstances beyond their control after the goods have left the sawmill properly protected. The railway waggons to be covered with tarpaulins, for which the costs are:

- for Buyers' account in case of selling "FCA station of departure"
- for Sellers' account in case of selling:
 - a) "CIP Italian destination"
 - b) "DAF Italian frontier"
 - c) "DDU named place of destination".

In case of CIP, FAS, CIF and FCA, any variation in the official tariffs of transport costs are for Buyers' account. In case of, DAF and DDU variations in transport costs are for Sellers' account.

Packaging of the goods

3. Truck bundled goods shall mean goods in packages containing one single size but mixed different lengths.

Length packaged goods shall mean, goods in packages containing one single size and one single length, but allowing combinations of lengths when the residue of the different lengths is insufficient for a complete package.

In case of truck bundled goods - unless otherwise specifically agreed at time of negotiation - a specification for each package to be provided.

In case of length packaged goods, the length and number of pieces will be clearly marked on the side or the end of the packages.

Insurance

4. Insurance in accordance with Incoterms.

Margins

5. In each wagon/lorry Sellers may vary each item by max. 10% and for items of less than 20 m³ by max. 30%. If the contract contains several wagons/lorries, the contract is to be considered fully delivered when the undelivered contract balance is less than 20 m³.

In case of delivery by vessel is, for convenience of chartering only, a margin of 10% more or less of the total quantity, but not exceeding 250 m³ to be allowed. When two or more shipments are made under the same contract, such margin shall only apply to the quantity left for the last vessel.

Delay

6. In case of Sellers' delay in dispatching the goods, Buyers have the option of cancelling the contract by facsimile, however, the cancellation will take effect only 28 calendar days after receipt of Buyers' notice and during this period Sellers have the right to dispatch the goods. Such action will not prejudice Buyers right to claim for possible damages.

A delay caused by Buyer or a delay resultant from Buyers act, which he must have understood or ought to have understood, does not entitle the Buyer to cancel the contract.

Approximate invoice

7. Should any of the goods not have been removed from the sawmill 28 calendar days after the ready date, Sellers are entitled to issue an approximate invoice and payment has to be made against said approximate invoice in accordance with the contract or in case of CAD and L/C within 30 calendar days.

At the date of the approximate invoice, Sellers have to insure the goods against fire. Buyers have to pay a rent of 1 per cent of the value per month or part of a month for the overlying goods.

As regards goods dispatched after the date of the approximate invoice, Sellers not to be responsible for deterioration caused by the delayed removal, unless this deterioration exceeds what would be normal deterioration of goods protected as customary during the time in question.

Force majeure

8. Sellers shall not be responsible for any temporary and proved shortage of railway waggons/lorries for the transport, nor for any delays caused by shortage of the ferries or by strike regarding the transport, provided that immediate notice by facsimile/e-mail are given to Buyers.

In case the manufacture and/or dispatch and/or transport of the goods specified in the contract be delayed or hindered by floods, damage to mill and/or timber yard, strike, general lock-out or any other cause beyond Sellers' control and constituting force majeure, Sellers' shall not be responsible for any damages arising therefrom, provided immediate notice by facsimile/ e-mail are given to Buyers. (If required, Sellers have to prove the above mentioned event.) In this event, Sellers have the right within 42 calendar days from the contractual time of shipment/ready date to complete the contract. Should Sellers, however, be unable to deliver within such extended time, they have to give immediate notice hereof to Buyers. Buyers have the option within 7 calendar days, either to cancel the contract, or postpone the delivery until a date agreed upon, not later than four months and a half (135 calendar days) from the above mentioned contractual time of dispatch.

In case the manufacture and/or dispatch of the goods specified in the contract be prevented by destruction of Sellers' mill and/or timber yard, they have the option - by giving notice to Buyers by facsimile/ e-mail - to cancel the contract without responsibility for any damages arising therefrom. If Sellers do not exercise their right to cancel, then Buyers can exercise their option according to the second paragraph of this clause.

Claims

9. No claim will be recognised unless made within 14 calendar days after the arrival of the goods at the final destination. In case of a claim, and before demanding arbitration, Buyers have to give to Sellers or their Agent - within the above mentioned period a written statement with reasonable particulars also stating a sum, for which they are prepared to settle amicably. Reasonable particulars shall indicate at least the sizes complained of, and whether the claim is for quality and/or condition.

In the event of any dispute and/or claim regarding shipped goods, Buyers shall not refuse acceptance or payment in terms of contract. At all events the goods are to be discharged and properly protected in order to avoid deterioration.

Any item of the goods claimed for, has - at the risk that no action may be lodged - to be left intact in case of arbitration. However, if the claim is for condition or discoloration, Buyers are at liberty to deal with any portion of the goods on which there is no claim, the claim for condition or discoloration being confined to the quantities which Buyers can produce for inspections.

Rejection

10. The Buyer has the right to reject the goods and to refuse payment in accordance with the contract terms, only in occasion that the goods are not dispatched in conformity with the specification provided in the contract, i.e. wrong wood-species, wrong dimensions and/or marked with wrong quality-class.

This right of rejection does only apply to that part of the delivery that is not in conformity with the specification as described above.

Arbitration

11. Any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with this contract, or the breach, termination or invalidity thereof, which cannot be settled amicably within 14 calendar days after the claim has been communicated to the other party or his agent by facsimile/e-mail or letter in accordance with what is stated in clause 9, shall be finally settled by arbitration in accordance with the below rules(a-n):

The period for negotiations concerning an amicable settlement also includes time for a possible inspection by Sellers, their Agent or any for this purpose authorised person.

- a) Arbitration to be held by one arbitrator if the parties agree thereon and otherwise by three arbitrators who in accordance with the principles of justice and equity shall give an award that is final and binding.
- b) The arbitrators to be elected as follows. The party who has demanded arbitration has to inform the other party about the name of an arbitrator. The latter party shall, within 7 calendar days, inform the former party that he accepts the nominated arbitrator as a sole arbitrator or give the name of a second arbitrator. If he fails to do so, the second arbitrator shall at request of the party, who has demanded arbitration, be appointed by the chairmen of the Federazione Nazionale dei commercianti del legno and The Swedish Wood Exporters' Association, if the Seller is Swedish, or The Finnish Forest Industries Federation, if the Seller is Finnish, from a list of 10 persons drawn up by the organisations. If the organisations do not reach an agreement as to the name of the second arbitrator shall each organisation appoint one arbitrator whereafter the lot shall decide. The two arbitrators shall, within 7 calendar days, appoint a third arbitrator with a competence in accordance with the nature of the dispute. If they have not agreed thereon within the above mentioned time limit the organisation as above shall each appoint a third arbitrator, whereafter the lot shall decide.
- c) Claims concerning not more than 100 m3, to be settled by a sole arbitrator. If the parties do not reach an agreement as to the name of the sole arbitrator the organisations as above shall each appoint an arbitrator, whereafter the lot shall decide.
- d) If it is an arbitration regarding the quality and/or condition of the shipped goods, the arbitration shall be held in the country where the inspection of the goods can be made.
- e) Inspection by the arbitrator(s) of the goods claimed on shall take place within 14 calendar days after their appointment, unless they consider inspection unnecessary.
- f) Arbitrators to adopt order of procedure, to fix their fees and to decide which party or parties shall pay these fees and other costs. Arbitrators are entitled to demand an advance in respect of these costs.
- g) The arbitrators shall take account of the provisions of the contract and the relevant trade usages. The arbitrators shall decide ex aequo et bono.
- h) Every arbitrator must be and remain independent of the parties involved in the arbitration.
- i) An arbitrator shall be replaced: upon acceptance by the organisations as above of a challenge, upon the acceptance by the organisations as above of the arbitrators resignation, upon the request of both parties or upon the arbitrators death.
- j) An arbitrator shall also be replaced when the organisations as above together decides that he is prevented de jure or de facto from fulfilling his functions, or that he is not fulfilling his functions in accordance with the applicable rules in this clause or within the prescribed time limits.
- k) The language to be used in the arbitral proceedings shall be English.
- l) The time limit within which the arbitrator(s) should render the final Award is 56 calendar days. Such time limit shall start to run from the date of the appointment of the arbitrator(s). The organisations as above may extend this time limit pursuant to a reasoned request from a party or an arbitrator.
- m) The award shall state the reasons upon which it is based.
- n) Disputes not concerning quality or condition of shipped goods shall be handled by an arbitrator with competence for such dispute and governed by the United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Goods (CISG).

Retention of title

12. Unless otherwise specified in writing, all goods sold by the Seller to the Buyer shall remain the property of the Seller until the purchase price has been paid in full. Risks for the goods shall pass to the Buyer in accordance with the Incoterms rules regarding passing of risks and costs relating to the goods.

..... the the

.....

Buyers

Sellers

With this further signature Buyers declare to have read and understood and to the full extent accepted all the conditions above mentioned, particularly to the effect of Art. 1341 Codice Civile the conditions concerning payment and interest on overdue payment, prices and measures (clause 1), approximate invoice (clause 7), force majeure (clause 8), claims (clause 9), arbitration (clause 11) and retention of title (clause 12).

Buyers

This contract form may be available in different languages.
In case of discrepancies the English version shall apply.

*The documents in question are deposited with the Federations in Rome and Helsinki and the Association in Stockholm.

Copyright (1998 by The Swedish Wood Exporters' Association
All rights reserved

CONTRATTO TIPO "ITALIA 1998" ©

Adottato dalla Federazione Nazionale dei Commercianti del Legno e del Sughero,
dalla Swedish Wood Exporters' Association e
dalla Finnish Forest Industries Federation.

Contratto n°

Compratore Merce venduta a
 (in seguito indicato come il Compratore)
 Indirizzo
 Fax/E-mail

Venditore Comprato da
 (in seguito indicato come il Venditore)
 Indirizzo
 Fax/E-mail
 attraverso l'intermediazione di

I legnami descritti nella specifica ed aventi i prezzi sotto indicati sono assoggettati ai termini ed alle Condizioni Generali di Vendita Italia 1998 adottate dalle succitate Federazione ed Associazioni, note ad entrambe le parti contraenti, ed in seguito indicate come le "Condizioni Generali".

Condizioni Generali

I prezzi indicati si riferiscono a merci consegnate sulla base di una delle seguenti norme Incoterms della Camera di Commercio Internazionale (in vigore al momento della firma del presente contratto).

A FCA (località indicata)
B FAS (porto di spedizione indicato)
C CIF (porto di destinazione indicato)
D CIP (destinazione italiana)
E DAF (frontiera italiana)
F DDU (località di destinazione indicata)
(A-F: cancellare le voci non pertinenti)

Sdoganamento Lo sdoganamento è a carico del Compratore.

Pagamento I Da effettuarsi al netto, in contanti, entro 30 giorni data fattura. Superati i 30 giorni di calendario il Venditore potrà esigere un interesse sul ritardato pagamento.

Pagamento II Da effettuarsi in contanti, meno il 2,5% di sconto sul valore FCA stazione di partenza, contro gli usuali documenti di consegna, mediante Lettera di Credito irrevocabile, pagabile presso e confermata dalla Banca del Venditore. La Lettera di Credito dovrà trovarsi presso la Banca del Venditore non più tardi di 15 giorni di calendario dalla data contrattuale di spedizione/disponibilità.

Pagamento III (In caso di spedizione via mare) Da effettuarsi al netto, in contanti, a presentazione documenti (Polizza di carico), tramite una Banca internazionale.

Pagamento IV

Il pagamento sarà effettuato in base all'alternativa n°

Interessi su ritardato pagamento% (in caso di disaccordo, 5% sul tasso di sconto italiano)
Tutti i pagamenti saranno effettuati dalla SWIFT sul conto bancario del Venditore entro i termini indicati.
Conto bancario del Venditore n° presso (Banca del Venditore)

Fattura pro-forma (Vedi clausola 7)

Destinazione

Data spedizione

Data di disponibilità (consegna FAS e FCA)

Spedizioniere del Compratore Indirizzo

.....

Banca del Compratore Indirizzo

.....

Vagone/i da indirizzare a

Tipo di vagone, se noto

Stazione di partenza

Stazione di Dogana alla frontiera italiana

Produzione, specifiche, prezzi e marche

(Firme sull'ultima pagina)

ITALIA 1998 – CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Prezzi e misure

1. I prezzi indicati si intendono per metro cubo (per merce piallata sulla base della misura nominale). Lunghezze, larghezze e spessori saranno indicati secondo il sistema metrico decimale: si partirà da una lunghezza di m. 1,80, procedendo poi per incrementi di 30 cm se non altrimenti concordato sulla specifica.

Circa la percentuale di cortame (1,8-2,4) varrà la specifica usuale del Venditore per tutta la quantità prevista in contratto e per ciascun articolo. Salvo accordo contrario, si applicheranno le seguenti limitazioni:

- a) Merce di spessore 32 mm e più: massimo 5%
- b) Merce di spessore 25 mm e meno: massimo 10%

Stagionatura e assortimento

2. La merce deve essere adeguatamente stagionata ("shipping dry") e ben protetta per un normale trasporto verso l'Italia. Ogni articolo deve corrispondere all'assortimento usuale del Venditore ed avere una lunghezza media e specifiche conformi alla qualità pattuita. Il significato di "assortimento usuale del Venditore" può essere descritto più dettagliatamente se le parti si sono accordate in tal senso. In caso di consegne CIF (costo, assicurazione, nolo) e FCA, il Venditore non sarà ritenuto responsabile per il deterioramento verificatosi per cause a lui non imputabili dopo che la merce ha lasciato la segheria adeguatamente protetta. I vagoni ferroviari dovranno essere coperti con teloni impermeabili e la spesa relativa sarà:

- a carico del Compratore in caso di vendita FCA stazione di partenza
- a carico del Venditore in caso di vendita:

- a) CIP destinazione italiana
- b) DAF (reso frontiera italiana)
- c) DDU località di destinazione indicata

Nel caso di spedizioni CIP, FAS, CIF, e FCA, ogni variazione nei tariffari ufficiali dei costi di trasporto sarà a carico del Compratore. Nel caso di spedizioni DAF e DDU, le variazioni dei costi di trasporto saranno a carico del Venditore.

Imballaggio della merce

3. Per merce imballata in "truck bundles" si intende merce confezionata in pacchi contenenti una sola sezione, ma più lunghezze miste. Merce imballata a lunghezza significa merce confezionata in pacchi contenenti una sola misura ed una sola lunghezza, ma con la possibilità che vengano spedite lunghezze miste quando il residuo di ogni lunghezza è insufficiente a completare un pacco.

In caso di merci confezionate in "truck bundles", salvo accordo contrario al momento della stipula del contratto, dovrà essere fornita una distinta per ciascun pacco.

In caso di merce imballata a lunghezza, la lunghezza ed il numero dei pezzi dovranno essere chiaramente indicati sul lato o sull'estremità del pacco.

Assicurazione Tolleranze

4. L'assicurazione sarà conforme a quanto prescritto dalle norme Incoterms.

5. In ciascun vagone/autocarro la tolleranza massima in più o in meno per ogni articolo fornito dal Venditore potrà essere del 10% e per articoli inferiori a 20 m3 del 30%. Se il contratto si riferisce a più vagoni/autocarri, è da ritenersi totalmente rispettato quando il saldo contrattuale non spedito è inferiore a 20m3.

In caso di consegna a mezzo nave è previsto, in favore solo del noleggiatore, un margine del 10% in più o meno della quantità totale, ma non eccedenti i 250 m3.

Quando due o più spedizioni rientrano nell'ambito dello stesso contratto, un tale margine si potrà applicare solo alla quantità mancante sull'ultima nave.

Ritardi

6. In caso di ritardo nella spedizione delle merci da parte del Venditore, il Compratore ha facoltà di risolvere il contratto dandone avviso a mezzo fax allo stesso Venditore.

Tuttavia la risoluzione del contratto entrerà in vigore solo 28 giorni dopo la ricezione da parte del Venditore dell'avviso del Compratore e durante questo periodo il Venditore ha il diritto di spedire la merce. Resta, comunque, impregiudicato il diritto del Compratore di reclamo sull'eventuale danno.

Un ritardo causato dal Compratore o risultante da azioni del Compratore, che egli doveva aver compreso o doveva essere compreso, non dà titolo al Compratore di annullare il contratto.

Fattura pro-forma

7. Qualora la spedizione alla segheria di tutta o parte della merce venga ritardata di oltre 28 giorni rispetto alla data di disponibilità, il Venditore è autorizzato ad emettere una fattura pro-forma ed il pagamento dovrà essere effettuato a fronte di detta fattura alle condizioni previste dal contratto, ovvero, nel caso di pagamento in contanti, contro documenti e Lettera di Credito entro 30 giorni di calendario.

A partire dalla data della fattura pro-forma, il Venditore dovrà assicurare la merce contro l'incendio. Il Compratore dovrà corrispondere un canone pari all'1% del valore delle merci per mese o frazione di mese con riferimento alle merci non spedite entro il termine.

Per quanto riguarda le merci spedite dopo la data della fattura pro-forma, il Venditore non sarà ritenuto responsabile del deterioramento della merce dovuto alla ritardata spedizione, a meno che il deterioramento ecceda quello normale per merce protetta secondo le consuetudini durante il periodo in questione.

Cause di forza maggiore

8. Il Venditore non è responsabile per qualsiasi temporanea e comprovata carenza di vagoni ferroviari/autotreni adatti al trasporto, né per ritardi dovuti ad avaria dei traghetti o scioperi riguardanti i trasporti, a condizione che ne venga data immediata comunicazione via fax/E-mail all'Acquirente.

Qualora la produzione e/o spedizione e/o trasporto della merce specificata nel contratto venga ritardata o impedita da allagamenti, danni alla segheria e/o deposito, sciopero, serrata generale, o da qualsiasi altra causa fuori dal controllo del Venditore e costituente causa di forza maggiore, il Venditore sarà esonerato da responsabilità per qualsiasi danno derivante da tali situazioni, a condizioni che ne venga data immediata comunicazione via fax/E-mail al Compratore. (Se richiesto, il Venditore dovrà fornire prova del summenzionato evento). In questo caso, il Venditore ha il diritto di completare l'esecuzione del contratto entro 42 giorni dal termine contrattuale di spedizione/disponibilità della segheria. Qualora, invece, il Venditore non fosse nelle condizioni di spedire la merce entro il termine così prorogato, egli dovrà darne immediato avviso al Compratore. Questi ha la facoltà, entro i successivi 7 giorni, di risolvere il contratto o di rimandare la spedizione ad una data stabilita di comune accordo, ma comunque non oltre 4 mesi e mezzo (135 giorni) dal succitato termine contrattuale di spedizione.

Qualora la produzione e/o la spedizione della merce venga impedita dalla distruzione della segheria o del deposito del Venditore, questi ha facoltà - dandone avviso al Compratore via fax/E-mail - di risolvere il contratto senza responsabilità per gli eventuali danni. Ove il Venditore non eserciti il summenzionato diritto di risoluzione, il Compratore potrà esercitare la facoltà di risoluzione ai sensi del 2° comma della presente clausola.

Reclami

9. Non verranno riconosciuti reclami inoltrati dopo il 14° giorno consecutivo dall'arrivo della merce alla destinazione finale. Il Compratore dovrà comunicare entro il periodo sopra menzionato al Venditore o al suo Agente, per iscritto, i ragionevoli particolari e l'indicazione della somma per la quale è disposto a pervenire ad una composizione amichevole della controversia, indicando almeno la specifica della merce reclamata e se il reclamo riguarda la quantità e/o il condizionamento della merce stessa.

Nel caso di controversie e/o reclami riguardanti la merce spedita, il Compratore non può respingere la merce specificata né rifiutare di pagare la somma pattuita. In ogni caso la merce dovrà essere scaricata e protetta adeguatamente al fine di evitare deterioramenti.

Per evitare il rischio che nessuna altra azione possa essere esperita, ogni articolo della merce reclamata dovrà rimanere integro per l'eventualità che si debba procedere ad un arbitrato. Comunque, se il reclamo riguarda lo stato di condizionamento o la scoloritura, il

Rifiuto	Compratore ha facoltà di disporre di quella parte della merce che non è oggetto di reclamo, rimanendo il reclamo limitato alla quantità che il Compratore stesso può produrre per l'ispezione. 10. Al Compratore è stata data facoltà di rifiutare la merce ed il pagamento secondo quanto previsto dal contratto soltanto nel caso in cui la merce non sia spedita in conformità con le specifiche contrattuali, vale a dire per errata specie legnosa, misure errate e/o merce marcata con errata classe di qualità.
Arbitrato	Il diritto al rigetto della merce si applica solo a quella parte della spedizione che non è in conformità con le specifiche sopra descritte. 11. Qualsiasi disputa, controversia o reclamo che nasca da o in relazione al presente contratto o ad inadempimento, risoluzione o invalidità dello stesso, e che non possano essere composte amichevolmente entro 14 giorni dalla data in cui è stata data comunicazione alla controparte o al suo agente via fax/E-mail o per lettera secondo quanto prescritto alla clausola 9, sarà definita per arbitrato in conformità con le norme di cui alle regole che seguono (a-n). Il periodo previsto per la composizione amichevole comprende anche un tempo per l'eventuale ispezione da parte del Venditore, suo agente o qualsiasi altra persona debitamente autorizzata a svolgere tale incarico. a) L'arbitrato è svolto da un solo arbitro se le parti concordano in tal senso, altrimenti da tre arbitri i quali, secondo principi di giustizia e di equità, emetteranno un lodo arbitrale che sarà considerato definitivo e vincolante. b) Gli arbitri saranno nominati come segue: la parte che ha richiesto l'arbitrato deve comunicare all'altra parte il nome di un arbitro. Quest'ultima sarà tenuta a comunicare all'altra parte entro 7 giorni circa la propria accettazione dell'arbitro nominato singolarmente, ovvero suggerire il nome di un secondo arbitro. In caso contrario, a richiesta della parte che ha richiesto l'arbitrato, il secondo arbitro sarà nominato – traendo da un elenco di 10 nominativi redatto dalle organizzazioni – dai Presidenti rispettivamente della Federazione Nazionale dei Commercianti del Legno e della Swedish Wood Exporters' Association se il Venditore è svedese, ovvero dalla Finnish Forest Industries Federation se il Venditore è finlandese. Qualora le organizzazioni non pervengano ad un accordo circa il nominativo del secondo arbitro, ciascuna di essa ne nominerà uno, dopo di che si estrarrà a sorte. I due arbitri provvederanno entro 7 giorni a nominare un terzo arbitro che sarà competente nella materia oggetto della controversia. Laddove non si raggiunga un accordo in merito entro il suddetto limite di tempo, le organizzazioni di cui sopra sceglieranno ciascuna un terzo arbitro, dopo di che si estrarrà a sorte. c) Le contestazioni riguardanti merci per un quantitativo fino a 100 m3 saranno definite da un unico arbitro. Se le parti non raggiungono un accordo sul nominativo dell'unico arbitro, le organizzazioni di cui sopra provvederanno ciascuna a nominare un arbitro, dopo di che si estrarrà a sorte. d) Laddove l'arbitrato riguardi la qualità e/o il condizionamento delle merci spedite, l'arbitrato si svolgerà nel Paese in cui sarà possibile effettuare l'ispezione. e) L'ispezione della merce contestata da parte dell'arbitro/arbitri avrà luogo entro 14 giorni dalla nomina di detto/i arbitro/i salvo che questi non ritenga/no tale ispezione non necessaria. f) Spetta agli arbitri adottare la procedura del caso, stabilire i propri compensi e decidere quale delle parti o quali parti debbano sostenerne l'onere ed accollarsi gli eventuali altri costi. Gli arbitri hanno facoltà di esigere un anticipo su detti eventuali costi. g) Gli arbitri terranno conto di quanto previsto dal contratto e dalle abituali prassi commerciali e la loro decisione sarà ex aequo et bono. h) I singoli arbitri dovranno essere e rimanere autonomi rispetto alle parti in causa nell'arbitrato. i) Si potrà procedere alla sostituzione di un arbitro su accettazione da parte delle suddette organizzazioni di una ricusazione o di dimissioni dell'arbitro in causa, ovvero su richiesta da parte di entrambe le parti, o ancora per decesso dell'arbitro stesso. j) Si procederà alla sostituzione di un arbitro anche nel caso in cui le organizzazioni di cui sopra stabiliscano la sua impossibilità de jure et de facto a svolgere le proprie funzioni, ovvero qualora egli non svolga le proprie funzioni in conformità con quanto previsto dai punti pertinenti di questa clausola o nei dovuti limiti di tempo. k) La lingua da adottare nello svolgimento dell'arbitrato sarà l'inglese. l) Il tempo massimo per la presentazione da parte dell'arbitro/i del lodo arbitrale definitivo è stabilito in 56 giorni a partire dalla data di nomina dell'arbitro/i. Le organizzazioni suddette possono prolungare tale scadenza sulla base di una richiesta motivata da parte di una delle parti o di un arbitro. m) Il lodo arbitrale riporterà i motivi su cui è poggiate il giudizio. n) Le controversie non riguardanti la qualità o il condizionamento della merce spedita saranno definite da un arbitro competente in materia e regolate dalla United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Goods (CISG) (Convenzione delle Nazioni Unite riguardante le vendite internazionali di merci).
Titolarità	12. Salvo diversamente stabilito per iscritto, tutte le merci vendute dal Venditore al Compratore rimarranno di proprietà del Venditore medesimo fino a che non sarà saldato appieno il prezzo di acquisto. I rischi relativi alla merce saranno trasferiti al Compratore secondo quanto previsto dalle norme Incoterms in materia di trasferimento dei rischi e costi riguardanti le merci.

luogo e data

Il Compratore

luogo e data

Il Venditore

Apportando la propria firma in calce il Compratore dichiara di aver letto, compreso e accettato in toto le condizioni di cui sopra ed in particolare, agli effetti dell'Art. 1341 del Codice Civile, le clausole relative ai pagamenti e agli interessi sui ritardati pagamenti, ai prezzi e misure (art.1), alla fattura pro-forma (art.7), alle cause di forza maggiore (art.8), ai reclami (art.9), all'arbitrato (art.11) ed alla titolarità (art.12).

Il Compratore

Il presente contratto-tipo è disponibile in diverse lingue.
In caso di discrepanza, sarà considerata valida la versione in lingua inglese.

- I documenti in questione sono depositati presso le Federazioni nelle loro sedi di Roma e Helsinki e presso l'Associazione nella sua sede di Stoccolma.

Copyright (1998) i The Swedish Wood Exporters' Association
Tutti i diritti riservati.